

Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio	Giudice
Dott. Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Letta la proposta di concordato semplificato formulata ai sensi dell'art. 25 sexiex d.lvo 14/2019 (di seguito per brevità CCII) in data 2/02/2024 dalla società MAINADV s.r.l. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Della Rocca che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefania Contestabile giusta procura allegata al ricorso;

visto il decreto della Corte di Appello di L'Aquila pubblicato in data 16/05/2025 che, rigettando anche il reclamo incidentale della creditrice opponente BDM Banca S.p.A., ha revocato il decreto di rigetto della richiesta di omologa emesso da questo Tribunale in data 1/10/2024 e ha disposto la rimessione degli atti a questo Tribunale per gli ulteriori adempimenti richiesti dall'art. 25 sexies commi 5 e ss CCII;

letto il ricorso in riassunzione depositato dai procuratori della società MAINADV s.r.l. depositato il 24/05/2025;

celebrate le udienze dell'8/07/2024 e del 16/09/2024;

rilevato che la proposta originaria della debitrice prevedeva il pagamento dei creditori entro due anni dall'omologa mediante liquidazione di tutto il patrimonio societario stimato in complessivi euro 1.349.592,30, di cui:

- euro 137.998,72 rivenienti dal ricavato da liquidazione della piattaforma LOGICO mediante procedura di vendita competitiva;
- euro 23.520,77 rivenienti dal ricavato da liquidazione dei beni mobili mediante procedura di vendita competitiva;
- euro 904.112,91 rivenienti dalla riscossione dei crediti e delle partecipazioni;
- euro 83.959,90 consistenti nelle disponibilità liquide alla data del 31.12.2023;
- euro 200.000,00 rivenienti dall'apporto di finanza esterna a messa a disposizione da parte della 2MP GLOBAL HOLDING SRL mediante rilascio dell'assegno circolare n. 3401272809-12 tratto su Banca Intesa San Paolo in data 14/02/2024 ed intestato alla MINADV SRL;

considerato che, a seguito delle rettifiche delle poste attive compiute dall'Ausiliario nel parere del 29/04/2024, l'attivo distribuibile secondo la regola dell'APR era stato rideterminato in € 955.240,68, con conseguente modifica della proposta formulata il 3/07/2024 prima dell'adunanza dell'8/07/2024, destinato al pagamento:

- integrale delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili, nonché del credito privilegiato dell'*advisor* legale e di quello finanziario;
- integrale della quota non falciata del credito privilegiato ex art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998 del Medio Credito Centrale per le escussioni delle garanzie;

e che con le liquidità rinvenienti dalla finanza esterna è previsto il pagamento parziale del credito privilegiato del Medio Credito Centrale degradato a chirografo per incapacienza e dei debiti chirografari *ab origine*;

tenuto conto del fatto che - a seguito dei rilievi effettuati dall'Ausiliario dapprima nel primo parere del 29/04/2024 in ordine a pagamenti in favore di soci per finanziamenti di importo pari ad euro 90.000,00 e, nel secondo, in ordine alla circostanza che essi erano avvenuti in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale di rischio - la società ricorrente in data 12/09/2024 ha modificato per la seconda volta la proposta prevedendo un ulteriore apporto di

denaro a titolo di finanza esterna di € 90.000,00 da parte del socio unico 2MP Global Holding s.r.l. da destinarsi al creditore privilegiato del Medio credito Centrale con conseguente maggior soddisfo della quota falcidiata e, residualmente, dei creditori chirografari *ab origine*;

considerato che questo Tribunale con il decreto suindicato aveva rigettato la richiesta di omologa ritenendo che i rimborsi effettuati in favore dei soci costituissero pagamenti di crediti postergati che, siccome non esposti nella domanda, rappresentavano atti di frode taciuti ai creditori e aveva ritenuto inammissibile la modifica della proposta modificativa del 12/09/2024 siccome tendente considerare irrilevante l'atto di frode per avvenuta tardiva comunicazione al ceto creditorio delle notizie sottaciute;

preso atto della revoca del suddetto decreto operato dalla Corte di Appello di L'Aquila adita in sede di reclamo et. 247 CCII dalla società ricorrente;

ritenuto che, stante l'immediata efficacia di tale decreto, occorre procedere nuovamente al vaglio delle condizioni richieste per il giudizio di omologa come elencate al comma 5° dell'art. 25 sexies CCII;

rilevato, quanto alla regolarità del contraddittorio, che la società debitrice ha provveduto a comunicare la proposta, la relazione finale dell'esperto art. 17 co. 8 CCII, il parere dell'esperto ex art. 25-sexies co.3 CCII, il parere dell'ausiliario ex art. 25 sexies co. 3 CCII e il decreto di fissazione d'udienza dell'8/07/2024 a tutti i creditori;

ritenuto

che il ricorso sia stato tempestivamente depositato entro i sessanti giorni successivi alla comunicazione della relazione finale redatta ai sensi dell'art. 17, co. 8 CCII nel procedimento di composizione negoziata dall'esperto e che esso risulta essere stato proposto da soggetto legittimato ai sensi dell'art. 120 bis del CCII;

che sussiste la competenza del Tribunale adito, avendo la società istante sede in Pescara;

che sussistono sia il presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura di concordato semplificato, sia lo stato di insolvenza (art. 2 lettera a) CCI quale "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" come emerge dai bilanci, dalla complessiva documentazione prodotta, dalla relazione finale dell'esperto e dai pareri di quest'ultimo e dell'ausiliario nominato;

che la ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

che il ricorso è stato pubblicato nel registro delle imprese e comunicato al Pubblico Ministero;

che la proposta come definitivamente effettuata prima dell'udienza del 16/06/2024 prevede il pagamento dei creditori nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione in quanto i creditori privilegiati sono soddisfatti con i proventi derivanti dalla liquidazione dei beni sui quali insistono le cause di prelazione, mentre i creditori chirografari ab origine e degradati al chirografo in ragione dell'incapienza del valore dei beni su cui insiste il relativo privilegio sono soddisfatti con l'apporto di finanza esterna;

che tale piano risulta fattibile non emergendo elementi da cui possa dedursi una impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato oppure una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati anche tenuto conto dell'assegno circolare di € 200.000,00 in favore della società ricorrente depositato in data 15/02/2024 a titolo di finanza esterna dal socio unico che, pertanto, appare possedere anche la capacità finanziaria per provvedere al versamento dell'ulteriore somma di € 90.000,00 a titolo di finanza esterna entro due anni dall'omologa da destinarsi al creditore privilegiato Medio Credito Centrale;

che la proposta, anche in ipotesi del venir meno del contratto di affitto della piattaforma Logico, è più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria venendo meno – in tale ipotesi - l'apporto di finanza esterna monetaria che non consentirebbe il pagamento di nessuno dei creditori chirografari e non avendo che l'ausiliario ravveduto la possibilità di eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie, e revocatorie che potrebbero essere promosse in caso di liquidazione giudiziale;

che il buon esito del concordato è subordinato all'andamento della liquidazione dei beni e del realizzo dei crediti fatti oggetto di opportune rettifiche da parte dell'Ausiliario, ma costituisce senza dubbio un valore aggiunto rispetto al perimetro liquidatorio puro la finanza esterna subordinata all'ottenimento dell'omologa, la cui misura confluisce nel calcolo utile al raffronto ipotetico fra concordato e liquidazione giudiziale, e che permette di prospettare un'utilità a anche ai creditori chirografari (originari o per degrado) che, nell'alternativa liquidatoria, non verrebbero soddisfatti nemmeno in parte;

che, per effetto del rigetto del reclamo incidentale svolto dalla BDM Banca S.p.A., l'opposizione da questa presentata in merito all'incompleto deposito della documentazione ex art. 39 CCII deve ritenersi non più operante;

che, sussistendo tutte le condizioni di legge e venuta meno nel senso sopra indicato l'opposizione proposta dalla BDM Banca S.p.A., il concordato semplificato debba essere omologato con conseguente adozione delle disposizioni accessorie di seguito indicate;

P.Q.M.

Il Tribunale

OMOLOGA

il concordato semplificato proposto dalla società MAINADV s.r.l (C.F. 01856630684) con sede in Pescara alla via Raiale n. 285 come risultante dall'integrazione effettuata con atto del 12/09/2024;

NOMINA

Liquidatore il dott. Aldo Marcotullio (C.F. MRCLDA70A27G482T) con studio in V.le G. Marconi, 373, professionista iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa;

DISPONE

che il liquidatore provveda a richiedere entro 5 giorni dalla nomina ai creditori la loro disponibilità a far parte del Comitato dei Creditori e sottoponga l'elenco di quelli assenzienti al G.D, proponendo motivatamente i nominativi e che si attenga alle disposizioni di cui alla parte motiva da intendersi qui riportate;

che il concordato venga eseguito nel rispetto delle regole di trasparenza pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale secondo le prescrizioni di cui all'art. 118 (richiamato dall'art. 25 sexies ultimo comma CCI) e 114 richiamato dall'art. 25 septies primo comma CCI, ove non sia già prevista nella proposta una modalità di vendita vincolante.

In particolare il Liquidatore provvederà:

- alla cessione dei beni indicati nella proposta con l'autorizzazione del comitato e visto del g.d. previo esperimento di procedure competitive dei beni tutti con le modalità di cui all'art. 114 comma 4 CCI (compresa la pubblicazione sul PVP di cui all'art. 490 primo comma c.p.c. da effettuarsi almeno 45 giorni prima della presentazione delle offerte); salva l'ipotesi che la proposta preveda un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dovendo in tal caso il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dare esecuzione all'offerta;
- ad acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna nei termini indicati nella proposta definitiva;
- a consolidare lo stato passivo della società;

- a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del Comitato dei Creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per l'attività;

- a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario, provvedendo al pagamento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori e comunicato all'Ausiliario, ai creditori ed al GD;

- a norma dell'art. 114 con periodicità semestrale a comunicare all'ausiliario le informazioni rilevanti relative all'andamento della gestione accompagnate dal conto della sua gestione e dagli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo.

L'ausiliario trasmetterà copia della relazione con le osservazioni al pubblico ministero ed ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale.

- a comunicare all'ausiliario conclusa l'esecuzione del concordato un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto corrente. L'ausiliario trasmetterà copia della relazione con le osservazioni al pubblico ministero ed ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale.

- al deposito delle somme per i creditori che non si presentino o irreperibili secondo le prescrizioni di cui all'art. 232 comma 4 CCI.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione ex art. 45 CCI e per la comunicazione di legge ed in particolare alla società ricorrente, ai creditori costituiti all'ausiliario ed al liquidatore.

Così deciso in Pescara il 03/06/2025

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio